

# GIOCHIAMO A PADEL

Con ricorso notificato in data 16.5.2024, iscritto al ruolo del Tar Lombardia, Brescia, in pari data, la Società SuperPadel S.r.l. («SuperPadel») ha impugnato l'Ordinanza n. 100 del 27.4.2024, con cui il Comune di Brescia ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate da detta società – consistenti, nella realizzazione di tre coperture di altrettanti campi da padel – nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso si fonda, in particolare, sulla triplice circostanza che:

- i. diversamente da quanto rilevato dal Comune, dette opere sarebbero precarie, poiché funzionali per un uso temporaneo e contingente, dunque riconducibili ad attività di edilizia libera;
- ii. con il provvedimento impugnato il Comune non ha preso in considerazione l'istanza in sanatoria presentata da SuperPadel successivamente alla realizzazione di dette opere;
- iii. il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, per non essere stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento, funzionale a consentire l'intervento partecipativo di SuperPadel.

Alla Camera di Consiglio del 7.6.2024, il Tar ha sospeso gli effetti dell'Ordinanza *«in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell'opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito»*, nonché fissato l'Udienza Pubblica del 2.1.2025.

Il candidato, assunte le vesti del legale del Comune – costituitosi soltanto formalmente in giudizio – e tenuto conto dell'avvenuta fissazione dell'Udienza Pubblica, rediga l'atto che ritiene più idoneo a tutelare la sfera giuridica del proprio assistito.

